

N 75/2021 R.G. Ruolo Prefallimentare (al quale sono riuniti i procedimenti RG 87/2021 e 88/2021)



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

-SEZIONE CIVILE-

Il Tribunale della Spezia, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Diana Brusacà	Presidente
dott.ssa Tiziana Lottini	Giudice relatrice
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli	Giudice

nella procedura iscritta al n. 75/2021 Registro Generale ruolo prefallimentare, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposto nei confronti della società **SIELCO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (c.f. 01307070118) da:

- Bertella Eliana, Brogi Stefano, Fontana Cristiano, Salvador Andrea, Spinelli Maurizio e Taponocco Lorenzo (nell'ambito del procedimento RG 75/2021);
- Antonio Castellanotti (nell'ambito del procedimento RG 87/2021, riunito al presente) e
- Giuseppe Dembech (nell'ambito del procedimento RG 88/2021, riunito al presente);



lette le memorie di costituzione della società;

rilevato che:

- Bertella Eliana, Brogi Stefano, Fontana Cristiano, Salvador Andrea, Spinelli Maurizio e Taponecco Lorenzo, con ricorso depositato il 9 novembre 2021, chiedevano il fallimento della SIELCO SRL in liquidazione, allegando:

- che i ricorrenti sono tutti ex dipendenti della Sielco S.r.l.;
- che il rapporto di lavoro tra la società e i ricorrenti ELIANA BERTELLA, STEFANO BROGI, CRISTIANO FONTANA si è interrotto per giusta causa e la società, con la sentenza, n° 450/2019 del Tribunale della Spezia, è stata condannata al pagamento in favore dei predetti delle somme dovute a titolo di indennità di preavviso;
- che, inoltre, i ricorrenti sono creditori della SIELCO S.r.l. in virtù dei titoli meglio specificati nel ricorso (decreto ingiuntivo n° 331/2019 del 09 settembre 2019, decreto ingiuntivo n° 09/2020 del 03 gennaio 2020);
- che detti titoli venivano regolarmente notificati e che veniva effettuato pignoramento presso terzi (RGE 24771/2019 del Tribunale di Roma), conclusosi con l'assegnazione in favore dei lavoratori della somma complessiva di € 18.083,62; venivano, poi, **effettuati pignoramenti presso terzi verso tutti gli altri ipotetici creditori conosciuti che, tuttavia, inviavano -tutti- dichiarazione di credito negativa;**
- che, la SIELCO SRL risulta debitrice verso lo Stato per debiti erariali per la somma totale di € 449.459,99;
- che, in totale, i debiti suindicati ammontano ad € 760.787,87;
- che la ditta debitrice versa in uno stato di insolvenza e che non è più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni;
- che la società è proprietaria di un compendio immobiliare sito in Follo (identificato al Foglio 20 Particella 445 Subalterno 5) gravato da plurime ipoteche giudiziali (tra cui quella in favore della Banca Passadore SpA per l'importo di €



97.000,00 e precedente ipoteca volontaria -per il valore di 800.000,00); la SIELCO SRL, in proposito di tale ultima ipoteca afferma che il debito residuo ammonta a soli € 230.000,00, senza, però, dar prova della sua affermazione;

- che già in precedenza i ricorrenti avevano proposto istanza di Fallimento (RG 09/2021), ma il Tribunale della Spezia in tale occasione la respinse;

- che la SIELCO SRL in tale occasione aveva affermato che la società è stata posta in liquidazione il 2 agosto 2019 e che il rallentamento della liquidazione del patrimonio è stato conseguenza, da un lato, della pandemia, dall'altro dalle trattative per la cessione del know-how del progetto I.U.P., in corso con multinazionali (Leonardo e Thales); inoltre, che essa, nel 2015, aveva stipulato con il Ministero della Difesa/Navarm, un contratto finalizzato allo studio e progettazione di una piattaforma Subacquea Intelligente denominata I.U.P. (intelligent underwater platform) e che lo studio aveva già condotto alla progettazione, realizzazione e collaudo del prototipo del sistema operativo I.U.P.: al know-how risultante da tale operazione sarebbero state interessate sia Leonardo Spa, sia Thales Italia (note aziende specializzate nei settori della difesa e sicurezza), con le quali sarebbero state in corso trattative, che a breve, avrebbero potuto concretamente condurre all'acquisizione all'attivo di una somma compresa tra gli 850 mila ed i 950 mila euro; che, inoltre, la società disponeva della proprietà esclusiva di un bene immobile costituito da un capannone industriale, avente un valore di mercato di circa 600.000/680.000 €; parte di tale bene immobile attualmente è locato per un canone mensile di € 1500,00 e sull'immobile insisteva un'ipoteca di € 230.000; che infine, la società ha all'attivo crediti vs Clienti per € 350.000,00 (oltre ad attrezzature per € 25.000,00, una polizza Tfr € 14.284,00, per un totale di € 1.905.000,00 /2.005.000,00); i crediti verso i clienti esposti sarebbero stati, in maggioranza, (per € 210.000,00) derivanti da forniture effettuate in favore del Ministero della Difesa – Marina Militare) e dunque di certa riscossione;

- che le predette affermazioni di SIELCO sono non corrette, e comunque da esse non può desumersi che la fallenda possa ricavare dalla liquidazione quanto essa sostiene; che, infatti:



- il know-how dello IUP (Intelligent Underwater Plattform) è superato ed obsoleto, rappresentando un progetto di quasi dieci anni fa; la SIELCO SRL, inoltre, ha sviluppato il progetto non da sola, ma in Raggruppamento temporaneo d'Imprese con la ditta Engineering SPA di Roma; infine, non vi è prova dell'interessamento di Leonardo e di Thales IT al progetto IUP: nel precedente procedimento SIELCO produsse uno scambio di e-mail che l'affare si sarebbe concluso entro il settembre del 2021, ma tale evento non si è verificato; se ne deve inferire che il valore ad esso attribuito da SIELCO *perde definitivamente ogni peso economico nella liquidazione della Società*;
- il valore attribuito al capannone *risulta esagerato*: esso è in vendita da oltre 2 anni, infruttuosamente e presenta il tetto in amianto; inoltre, non è idoneo all'installazione di un carroponete e non è in buono stato di manutenzione; sul medesimo risulta iscritta, ipoteca convenzionale -per l'importo di € 800.000,00 e non 230.000- e ipoteca giudiziale indicata in narrativa di circa altri € 100.000,00;
- anche con riferimenti ai crediti, l'affermazione di SIELCO relativa alla certa riscossione dei medesimi appare smentita dagli atti, atteso che il Ministero della Difesa – Marina Militare (indicato quale debitore) ha effettuato dichiarazione negativa nel procedimento di pignoramento presso terzi.

Con i ricorsi depositati il 14/12/2021 anche Antonio Castellanotti e Giuseppe Dembech (anch'essi ex dipendenti), si associavano alla richiesta di fallimento.

Si costituiva SIELCO SRL, in liquidazione, con comparsa depositata nel procedimento RG 75/2021 in data 3 dicembre 2022, deducendo;

- *che si stanno concludendo le trattative per l'eventuale cessione a Thales Group Spa, del progetto Piattaforma IUP (Intelligent Underwater Plattform) il cui ricavato, se conforme alle prospettive, consentirebbe alla società scrivente, unitamente al realizzo degli ulteriori cespiti, di portare avanti la liquidazione, evitando il fallimento.*
 - che l'attivo è composto da:
 - immobili per € 680.000,00;
 - piattaforma IUP per € 850.000,00 /950.000,00;



- crediti vs clienti € 350.000,00;
- attrezzature per € 25.000,00;
- polizza Tfr € 14.284,00

per un totale € 1.905.000,00 /2.005.000,00;

- che i crediti vs clienti, sono, per il 60% (€ 210.000,00) derivanti da forniture effettuate in favore del Ministero della Difesa – Marina Militare, la cui riscossione è certa e la cui destinazione andrebbe a diminuire per valore corrispondente i debiti tributari in virtù di quanto disposto dall' art.48 DPR 602/1973;

- che il passivo è pari a € 1.448.973,00 -compresi anche, per complessi € 200 mila, i fondi rischi debiti tributari e rischi generico, non costituenti, tuttavia poste passive effettivamente esistenti; il passivo è composto da:

- mutuo ipotecario € 230.000,00;
- dipendenti retribuzioni € 149.000,00; Tfr € 262.000,00; banche € 135.522,12; fornitori € 92.000,00; debiti Tributari € 379.000,00; debiti Inps € 89.000,00, fondo sanzioni tributarie € 100.000,00, fondo rischi generico € 100.000,00;
- chiedeva SIELCO, *un breve rinvio, a data non successiva al 15 febbraio 2022 al fine di verificare, all'esito della imminente conclusione delle trattative con Thales Group Spa, il realizzo derivante dalla cessione del progetto IUP (Intelligent Underwater Plattform) di cui all'allegato 4).*

Il rinvio richiesto veniva concesso: all'udienza dell'8 marzo 2022, SIELCO non riferiva alcunché in merito all'esito delle trattative.

Deve, in definitiva, osservarsi quanto segue.

- secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto ¹, nessuno statuto speciale separa l'impresa in stato di liquidazione rispetto all'impresa in attività quanto ai presupposti soggettivi della fallibilità, né quanto alla loro identificazione, né quanto alla ripartizione dell'onere della prova; **tuttavia, quando**

¹ Cass. n° 13644/2013; 25167/2016, n° 24660/2020



un'impresa è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge L. Fall, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte; anche tale elemento (la sufficienza o l'eccedenza degli elementi attivi) cade nel cono dell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso.

Esaminando la fattispecie concreta alla luce di tali principi, deve escludersi che la SIELCO SRL in liquidazione abbia assolto l'onere sulla medesima incombente. Invero:

- la SIELCO si è limitata ad affermare che gli elementi attivi del patrimonio sono sufficienti a far fronte ai debiti (anzi, addirittura eccedenti rispetto agli stessi); tale affermazione, tuttavia:
 - o da un lato non appare comprovata dai documenti offerti in produzione;
 - o dall'altro non appare seguita dalla necessaria (e ragionevole) previsione circa i tempi di realizzo, i quali, allo stato, appaiono del tutto incerti.

Si consideri, in particolare:



- **che il valore dell'immobile di proprietà della società** (gravato da ipoteche), risulterebbe, a dire della fallenda, dalla perizia di stima prodotta², la quale perizia, tuttavia, risale al 2019, sicché non tiene conto, a tacer d'altro, del tempo trascorso senza che la società sia riuscita a vendere il capannone o abbia ricevuto serie offerte di acquisto; anche la dichiarazione di interessamento da parte della società ALMARINA -da ultimo prodotta³- appare generica e dunque priva di significato sotto il profilo di interesse, non specificando né quando l'offerta potrebbe concretarsi né quale somma sarebbe disposta ad offrire la citata società;
- **che, quanto ai credito verso clienti**, la fallenda si limita ad esporre che essi sarebbero in gran parte vantati verso il Ministero della Difesa e dunque di certa realizzazione; tuttavia, la fallenda, da un lato non effettua neppure una previsione circa il tempo in cui tale riscossione potrebbe avvenire; dall'altro, non può pretermettersi la circostanza che, nel procedimento di pignoramento presso terzi iniziato dai ricorrenti, vari funzionari del Ministero hanno rilasciato dichiarazioni negative ex art. 547 c.p.c.; la fallenda asserisce, sul punto, che le dichiarazioni sarebbero conseguenza della mancanza del DURC (e che, comunque, semmai il credito verso la Marina andrebbe a ridurre il debito verso l'INPS); tuttavia, tale affermazione appare smentita, quantomeno per una parte dei crediti:
 - o dalla dichiarazione della Marina quale terzo pignorato resa il 21 febbraio 2020 (ex art. 547 c.p.c.)⁴, in cui si dà atto, al contrario, di una risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - o dalle dichiarazioni del 7 febbraio 2020 di MARISTANAV di Taranto, e del Comando Stazione della Spezia del 2 febbraio 2020, nelle quali si nega l'esistenza di debiti;
 - o inoltre, deve considerarsi che, qualora il problema fosse realmente la mancanza del DURC, la fallenda avrebbe dovuto spiegare quando e

² allegato all'atto di costituzione 13/12/2021)

³ produzioni 4 marzo 2022

⁴ allegata al ricorso



come sarà in grado di risolverlo, così da consentire la riscossione del credito;

- infine, e, in modo ancor più evidente, le stesse considerazioni devono essere ripetute in merito al know-how (in primis quello relativo all'apparato UIP) che la fallenda afferma di poter liquidare ricavandone € 850.000 almeno; tale affermazione non appare provata sulla base dei documenti prodotti; infatti:

○ la stima del valore di mercato⁵ dello UIP risale all'inizio del 2021, oltre ad apparire oggettivamente non ancorata a precisi parametri di mercato (al limite dell'apoditticità);

○ lo scambio di mail con Leonardo risale al 10 marzo 2021⁶; nella mail, inviata da SIELCO a taluno di LEONARDO si legge solo *“Buon pomeriggio Luca/Bruno vi ringrazio nuovamente per il tempo che mi avete dedicato e vi invio in allegato la presentazione della IUP. In attesa di secondo round di discussione vi invio cordiali saluti. A. Rittore”*; la fallenda nulla ha poi spiegato in merito all'evolversi e all'esito di tali risalenti trattative;

○ la mail inviata a Thales, analogamente, risale al 4 marzo 2021⁷ e consiste, meramente, nell'invio di una presentazione; la manifestazione d'interesse di Thales⁸ non riporta alcuna data e fa riferimento primariamente ad elementi diversi dal know how UIP (cioè l'elemento presentato dalla fallenda come di maggior valore), in relazione a quest'ultimo limitandosi ad affermare che sarà valutata la richiesta di approfondimenti;

○ il documento⁹ denominato dalla fallenda accordo BATS-SIELCO (peraltro prodotto in inglese), appare consistere meramente in un accordo preliminare di riservatezza dei dati che le parti potrebbe venire a conoscenza nel corso di trattative volte a definire una futura collaborazione;

○ la fallenda, costituendosi, chiedeva un rinvio a data non successiva al 15 febbraio 2022, *al fine di verificare, all'esito della imminente conclusione delle trattative con*

⁵ allegata all'atto di costituzione

⁶ allegata all'atto di costituzione

⁷ allegata all'atto di costituzione

⁸ prodotta l'8 febbraio 2022

⁹ prodotto l'8 febbraio 2022



Thales Group Spa, il realizzo derivante dalla cessione del progetto IUP (Intelligent Underwater Plattform) di cui all'allegato 4); a tale previsione, non faceva seguito alcun concreto risultato;

o è, dunque, evidente che, al momento, sulla base delle allegazioni della fallenda e delle prove dalla medesima offerte, non è dato comprendere se sia possibile la cessione di tali beni immateriali, quanto sarebbe possibile ricavare dalla vendita e quando (ragionevolmente) ciò potrebbe avvenire.

A quanto sopra esposto si deve, in chiusura, aggiungere una considerazione più generale:

- la comparazione tra i dati del bilancio del 2019 e quello del 2020 fa comprendere che la liquidazione non è ancora sostanzialmente iniziata; invero: le immobilizzazioni nel 2020 venivano indicate in €602.007, a fronte di un valore del 2019 di € 619.788 e l'attivo circolante in € 923.129, a fronte del valore del 2019 di € 1.102.60;

- tale panorama conferma le conclusioni inferibili da sopra illustrato: da quando è in liquidazione la società, sostanzialmente, ha solo concesso parte del capannone in locazione, senza riuscire a riscuotere la gran parte dei crediti, vendere il capannone o cedere il know how che assume di possedere;

- per contro, nel passivo vengono esposti debito per l'ingente importo di € 923.129 e i lavoratori ricorrenti non sono riusciti ad ottenere alcuna soddisfazione nonostante l'importante somma che devono riscuotere.

Infine, si consideri, che ormai un anno fa, è stata rigettata analoga istanza dei lavoratori, sul presupposto che le prove offerte consentissero di ritenere che la liquidazione avrebbe avuto impulso sostanziale nel periodo immediatamente successivo: tale previsione, però, non si è avverata e la situazione attuale appare invariata, nonostante il passaggio del tempo.

Pertanto, considerato che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di fallimento, giacché che la fallenda è imprenditore commerciale, in



stato di insolvenza, che supera i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, 2° comma della Legge Fallimentare;

visti gli artt. 1,5,6, 9 ,16, 147, 148 L. Fall.

DICHIARA

il fallimento della **SIELCO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (c.f. 01307070118);

NOMINA

- Giudice Delegato la dott.ssa Tiziana Lottini
- Curatore il dott. Aurelio Boraschi;

ORDINA

al legale rappresentante della impresa fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, a meno che tale obbligo non sia già stato adempiuto;

FISSA

per il giorno 25 ottobre 2022 alle ore 12.00 lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al giudice delegato, nella stanza n.309 del piano 3° del Tribunale della Spezia.

All'udienza sopra indicata per la verifica dello stato passivo il curatore provvederà al deposito in forma cartacea del solo prospetto del progetto di stato passivo, trasmettendo invece in via telematica al giudice delegato le istanze di insinuazione ed i documenti ad essa allegati diversi dai titoli di credito in originale eventualmente allegati al ricorso.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione delle domande di ammissione al passivo, da proporsi secondo le



modalità che verranno comunicate dal curatore con l'avviso comunicato ai sensi dell'art. 92 L. Fall.

ORDINA

ai sensi dell'art. 17 L.F., che la presente sentenza sia notificata al debitore, comunicata per estratto al curatore, al creditore istante e al Pubblico Ministero, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in La Spezia, nella camera di consiglio del 30/03/2022

Il giudice estensore

Tiziana Lottini

Il Presidente

Diana Brusacà

